



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2001

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Modalità di intervento

NEI CONFRONTI DELL'UTENZA:

Le prestazioni automatiche

Possono essere definite automatiche quelle prestazioni-servizi non soggetti a valutazione sociale, ma legati a condizioni oggettive predefinite quali età e situazione economica.

Rientrano in questa tipologia gli interventi previsti nell'accordo annuale tra il Comune di Poncarale ed i Sindacati dei Pensionati.

Le prestazioni a valutazione sociale

Sono prestazioni "a valutazione sociale" quelle erogate successivamente all'intervento del servizio sociale. Attraverso il lavoro sociale con l'utente e/o con il suo contesto familiare di riferimento, il servizio sociale definisce e valuta il problema o i problemi affrontabili, formula il piano di intervento e ne cura l'attuazione anche attraverso l'attivazione e il coordinamento di risorse, servizi e strutture che ha individuato come utili e adeguati.

Procedure e prassi operative concordate danno indicazioni ai servizi comunali circa le modalità di valutazione delle condizioni di necessità e le modalità di utilizzo dei servizi e delle risorse, al fine di garantire l'uniformità degli interventi dei diversi uffici e la loro congruità con gli obiettivi del Settore.

NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' E DEL TERRITORIO:

Le attività di territorio

Rientrano negli interventi del lavoro sociale le attività di gestione diretta dei servizi, (Servizio Assistenza Domiciliare, Pasti, Trasporto disabili, Servizi Scolastici, ecc.) nonché la realizzazione di attività di promozione e di prevenzione progettate per gruppi di cittadini e finalizzate a contenere o prevenire situazioni di difficoltà, di marginalità o esclusione (progetti di formazione, iniziative di aggregazione ecc.).

Le attività di monitoraggio e di indagine

Annualmente possono essere programmate attività di monitoraggio e di indagine relative a specifici territori o a particolari bisogni sociali. Tali attività hanno la finalità di contattare cittadini in condizione di bisogno non raggiunti dai servizi e di fornire elementi utili alla programmazione degli interventi del Settore.

ART. 2 - Destinatari dei servizi

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi, in condizioni di uguaglianza e senza distinzione di sesso, razza, lingua, credo religiosi e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio di previsione annuale:

- a) i cittadini residenti in Poncarale,
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti in Poncarale,
- c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo leggi dello Stato, dimoranti in Poncarale,

d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti in Poncarale allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi erogati da altri soggetti competenti.

ART. 3 - Modalità per l'accesso ai servizi

Per accedere alle prestazioni e ai servizi, gli utenti devono rivolgersi agli uffici competenti del Comune e presentare apposita domanda, corredata, ove prevista, dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, al fine di determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo il modello "Allegato A" del DPCM 18/05/2001. Tale dichiarazione ha validità un anno a decorrere dalla data del rilascio dell'attestazione di presentazione.

Qualora, a seguito dell'effettuazione di controlli, venga riscontrata una discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, nei casi dovuti ad una variazione nello stato dei fatti e non comunicato al competente ufficio, l'interessato continuerà ad usufruire delle prestazioni e/o dei servizi agevolati alle condizioni in atto in attesa dei nuovi conteggi; la variazione della quota sarà applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione di fatto.

Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che, nel caso di prestazioni o servizi agevolati, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sulla situazione reddituale e patrimoniale tramite l'indicazione del codice identificativo del/dei gestore/i del patrimonio mobiliare dichiarato.

Il richiedente la prestazione o il servizio, qualora sia già in possesso di valida certificazione attestante la propria situazione economica, dimostrata da apposita attestazione, prodotta per ottenere un servizio gestito da qualsiasi altro ente, può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al primo comma.

Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva della condizioni economiche del nucleo familiare;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio.

In caso di non veridicità della dichiarazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme del diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 legge 15/68), l'Amministrazione Comunale si comporterà come segue:

- qualora trattasi di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio del richiedente, questi potrà continuare ad usufruire del servizio mediante corresponsione della tariffa massima fino alla scadenza della validità della dichiarazione, con l'obbligo del versamento della maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso (dalla data di inizio del servizio o della prestazione agevolata);
- qualora trattasi di dichiarazione non veritiera e a vantaggio dell'ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio mediante pagamento della tariffa calcolata sulla base dei dati precedentemente dichiarati; l'eventuale variazione della tariffa verrà applicata dalla data di inizio del servizio o della prestazione agevolata.

Per casi di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art.11 del DPR 403/98.

ART.4 - Concorso degli utenti al costo dei servizi

Gli utenti sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo di tutti i servizi erogati dal Comune in gestione diretta e per convenzione.

La situazione economica è calcolata secondo i principi dell'ISEE - di cui alla legge n°109 del 31/03/1998 e successive modifiche ed integrazioni, considerando reddito e patrimonio del nucleo familiare la cui composizione varia in relazione alla tipologia del servizio richiesto. La quota di recupero è calcolata in base al costo dei servizi.

Per quanto riguarda i costi a carico degli utenti, si fa riferimento a fasce di reddito che verranno determinate per ogni singolo servizio, in relazione alla situazione economica mensile di ogni singola persona e che prevedono recupero dei costi partendo da una percentuale minima e fino al recupero del 100% dei costi sostenuti per i servizi.

ART.5 - Composizione del nucleo familiare

La situazione economica degli utenti che richiedono i servizi ed agevolazioni è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare composto dal richiedente, da tutti i componenti la famiglia anagrafica (cioè tutte le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti, conviventi) e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. In caso di diversa residenza dei coniugi, la composizione del nucleo familiare è demandata al D.P.C.M. 04/07/2001 n. 242.

In deroga a quanto sopra, per quanto concerne l'erogazione di contributi ai fini dell'integrazione di rette presso Istituti o Case di Riposo e di contributi economici una tantum e ad integrazione del minimo vitale, viene tenuta in considerazione anche la situazione economica dei tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.).

ART.6 - Criteri per la valutazione della situazione economica ai fini della partecipazione degli utenti al corso dei servizi.

La situazione economica del nucleo familiare del cittadino richiedente la prestazione di servizi si ottiene sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, la situazione reddituale ed il 20% della situazione patrimoniale - come disposto dalla Legge 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni - così come di seguito indicati.

1) Situazione reddituale.

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e precisamente: Modello Unico: rigo RN1 – Modello 730: rigo 6 quadro di calcolo IRPEF; modello CUD: reddito complessivo; in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. Non sono da computare emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti, gli assegni familiari, l'indennità di

accompagnamento, le pensioni di invalidità civile, le pensioni dei ciechi civili, le rendite INAIL, le pensioni sociali e le pensioni di guerra.

- b) I redditi agrari con riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- c) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
- d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare composto dalle voci riportate al successivo punto 2, lettera B.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza per un ammontare massimo di €5.164,56 (pari a £.10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo in virtù dell'applicazione dei criteri di cui sopra, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

2) **Situazione patrimoniale.**

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- A) **Patrimonio Immobiliare:** il valore dei fabbricati, dei terreni edificabili e agricoli di proprietà di persone fisiche diverse da imprese, quantificato ai fini I.C.I. e posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.654,68 (pari a £.100.000.000). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente Punto 1 del presente articolo.

- B) **Patrimonio mobiliare:** ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche:
 - a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
 - b. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di

- cui alla lettera a);
- c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dell'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno più prossimo;
 - e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo N.415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g. agli strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

La consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo familiare è calcolata prendendo a riferimento il valore complessivo dello stesso approssimato per difetto al milione, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,70 (pari a £.30.000.000) Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al Punto I del presente articolo.

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E' DEFINITO DALLA SOMMA DEI REDDITI, DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1.

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E' CALCOLATO COME RAPPORTO TRA L'INDICATORE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E IL PARAMETRO DESUNTO DALLA SCALA DI EQUIVALENZA DEFINITA NELLA TABELLA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 109/98. COSI' COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 130/2000 e di seguito riportata:

LA SCALA DI	EQUIVALENZA
Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,2 per presenza nel nucleo di figli minori di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, c. 3, legge 104/92, invalidità civile superiore al 66%, invalidità per servizio o di guerra: categorie da 1 a 5.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi di cui alla dichiarazione sostitutiva.

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Il minimo vitale non va mai inteso come parametro integrativo a tutti gli effetti, ma come servizio cui ricorrere in situazioni di disagio; pertanto l'importo da erogare quale contributo di minimo vitale verrà determinato di volta in volta in base al caso specifico, previa valutazione dell'Assistente Sociale, non dovendo necessariamente corrispondere alla differenza tra il reddito effettivo dell'utente e l'importo minimo.

L'entità del contributo da erogarsi è inoltre stabilita anche in base alle possibilità di bilancio comunale.

ART. 7 - Criteri per la determinazione del minimo vitale

Il minimo vitale corrisponde alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti e autonomi, correlata fino a 780 contributi, calcolato al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentato del tasso di inflazione annuo programmato.

ART. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.10 comma 1 della Legge 31.12.1996 n. 675 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti dal Comune di Poncarale al fine di compilare l'elenco per l'ammissione ai servizi richiesti e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un'eventuale corresponsione della prestazione per il contributo corrispettivo.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione a pena dell'esclusione del servizio richiesto o quantomeno della collocazione della domanda fuori della graduatoria e della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento ai dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del D.Lgs. 11/05/1999 n. 135.

L'interessato gode di diritti di cui all'art. 13 della citata Legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Poncarale, titolare del trattamento dei dati.

Il Comune di Poncarale raccoglie informazioni secondo le modalità indicate dall'art. 5 del D. Lgs. 130/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e le trasmette ad un'apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS.

L'INPS calcola e rende disponibile, ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, l'indicatore della situazione economica equivalente.

ART. 9 – Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 10 – Applicazione e decorrenza

Il presente regolamento ha validità fino all'applicazione del successivo.
In fase di prima applicazione, il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

ART. 11 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 12 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.